



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 data 28/01/2014

OGGETTO:

Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento (art.2, commi 9 bis e 9 ter, della legge 241/1990)

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta nella sede Comunale, previa apposita comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Sindaco	Sì
2. JARDINI Bruna - Vice Sindaco	Sì
3. BASSI Alfredo - Assessore	Sì
4. BONETTI Daniele - Assessore	No
5. CECCHETTI Mario Francesco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

- Assiste il Segretario Generale CARDILLO dott. Giuseppe.

Il Sindaco Arch. BIGNOTTI Giacomo assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legge 5 del 9 febbraio 2012, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, ha completamente innovato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

"9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;"

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 5/2012, convertito nella legge 35/2012;

CONSIDERATO che le disposizioni citate sono volte in particolare a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del funzionario responsabile;

RICHIAMATO l'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 il quale, in materia di "Accesso civico", dispone:

- al comma 2: "la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa";

- al comma 4: "Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di deliberazione G.C. n. 140 del 13-11-2013 pag. 3 pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3";

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 3 del 12 marzo 2013 il Segretario comunale dott. Giuseppe Cardillo è stato nominato Responsabile anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012;

- con decreto sindacale n. 17 del 16 settembre 2013 il Segretario comunale dott. Giuseppe Cardillo è stato, altresì, individuato quale Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;

ATTESO che la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – C.I.V.I.T. – al paragrafo 4, "Accesso civico", prevede che: "Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare

autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltra, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito..... omissis"

RICHIAMATO altresì l'articolo 1 "Obblighi di pubblicazione", lettera e), della delibera n. 71 del 1^o agosto 2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – C.I.V.I.T. -, ad oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione"; RITENUTO, per le disposizioni sin qui riportate e per l'assenza nel proprio organico di personale con qualifica dirigenziale, di individuare nel Segretario comunale il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili del procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Acquisito ed allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile dell'area servizi istituzionali reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 nonché il parere di conformità giuridica dell'atto rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 del medesimo decreto legislativo;

DELIBERA

1. di individuare, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'ente ed in particolar modo per l'assenza nel proprio organico di personale con qualifica dirigenziale, nel Segretario comunale dott. Giuseppe Cardillo la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Valganna, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", dando contestualmente adempimento agli obblighi di pubblicazione come dettagliati nelle delibere della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 50 del 4 luglio 2013 e n. 71 del 1^o agosto 2013;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio;

Successivamente, la Giunta Comunale, al fine di provvedere ai successivi adempimento, con distinta unanime votazione favorevole resa per dichiarazione verbale – presenti e votanti n.4, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA DI G.C. N. 6 DEL 28/01/2014

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento (art.2, commi 9 bis e 9 ter, della legge 241/1990)

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione a margine indicata.

Lì, 28/01/2014

F.to : CARDILLO dott. Giuseppe

PARERI DI CUI ALL'ART. 97 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 28/01/2014

F.to : CARDILLO dott. Giuseppe

Letto, approvato e sottoscritto::

Il Presidente
F.to: BIGNOTTI Arch. Giacomo

Il Segretario Comunale
F.to : CARDILLO dott. Giuseppe

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 13/02/2014

Il Segretario
F.to CARDILLO dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
CARDILLO dott. Giuseppe